



REGIONE DEL VENETO

COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO

BANDO PUBBLICO

Reg. UE 2021/2115, Art. 70

Codice intervento	SRA28
Nome intervento	Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
Azione	SRA 28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico U.O. Foreste e Selvicoltura



41488d67



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi
 - 4.7 Vincoli
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboscamento e dei sistemi agroforestali eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono stati realizzati;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- f) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un premio annuale a ettaro con le modalità specificate nei paragrafi successivi.

Azione attivata

SRA28.7 - Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a suo tempo realizzati ai fini dell'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale, su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 2080/92 o il sostegno previsto dal PSR Veneto nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221) per i quali è terminato il periodo di impegno/stabilità e di erogazione dei premi previsto.

A partire dall'erogazione del primo premio, secondo quanto previsto dal PSN PAC 2023-2027 dell'Italia, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ascrivibili a **bosco** ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e quindi sottoposte a vincolo forestale di cui alla LR 52/1978 e al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004

Su queste superfici viene supportata la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO₂ e garantendo la prosecuzione della fornitura di servizi ecosistemici.

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2215:

- **Obiettivo specifico n. 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile.



- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche.
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

2. Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale, realizzati con i contributi delle precedenti programmazioni (Regolamento CEE n. 2080/92; PSR Veneto 2000-2006 - Misura H; PSR Veneto 2007-2013 - Misura 221 Azione 2)

3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a) Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve disporre di idonei titoli di proprietà o conduzione della superficie oggetto dell'operazione.
- b) Il richiedente non proprietario deve avere acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'investimento da parte del titolare del diritto reale.
- c) Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente deve essere in possesso di una specifica convenzione con tali soggetti.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Trasformazione degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio lungo, realizzati nelle precedenti programmazioni dal Regolamento CEE n. 2080/92 (Intervento "Impianto con latifoglie o misti non a ciclo breve") e dal PSR Veneto 2000-2006 - Misura H (Intervento "Arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo lungo"); PSR Veneto 2007-2013 - Misura 221 Azione 2) in formazioni forestali ascrivibili a bosco ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 34/2018. Le operazioni previste sono riconducibili a titolo di esempio a: diversificazione delle specie presenti, cure colturali (sfolli, diradamenti, rinfoltimenti), potature di risanamento, acquisto e messa a dimora di piantine forestali, preparazione del terreno, opere accessorie.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a) Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di mantenimento", redatto secondo l'Allegato tecnico 12.1, volto a fornire elementi utili per



- valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano deve essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
- b) L'intervento è attivato sulle superfici già interessate da investimenti di imboscamento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione come indicato al paragrafo 4.1 purché alla data del 31 dicembre del 2023 si sia concluso il periodo di impegno/stabilità previsto dagli stessi;
 - c) Non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 ettaro;
 - d) La superficie di intervento deve presentare le caratteristiche dimensionali in ottemperanza alla definizione di "bosco" ai sensi dell'art 3 del D.lgs 34/2018.
 - e) Non è consentito l'impianto di specie esotiche invasive riconosciute a livello unionale dal Reg. UE n.1143/2014 e successive integrazioni; in caso di presenza delle stesse, nel Piano di mantenimento dovranno essere previste azioni di contenimento.
 - f) In caso di rinfoltimenti o sottopiantagioni ecc., deve essere previsto l'utilizzo di piantine dell'età massima di 4 anni in pane di terra, o parti di piante (astoni, talee) per le specie a propagazione vegetativa.; per motivi di carattere fitosanitario non è ammesso l'impiego di Nocciolo e Ontano.

Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione, viene garantito per il mantenimento della trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (Azione SRA28.7), oltre che dalla presentazione del "Piano di mantenimento", dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali della Regione. Si ricorda comunque che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

- a) Realizzare le operazioni di trasformazione e manutenzione conformemente a quanto indicato nel "Piano di mantenimento".
- b) La superficie oggetto di contributo deve essere costituita da un popolamento che presenti un mescolanza di specie forestali arboree, autoctone, di antico indigenato, comprese piante micorizzate, comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area(https://www.actaplantarum.org/schede/schede_new.php).
- c) Mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo di impegno previsto. In caso di cessione il subentro è ammissibile secondo quanto indicato negli IPG.
- d) Mantenere le superfici a bosco per ulteriori 10 anni, fatto salvo quanto evidenziato al paragrafo 4.7 Vincoli. La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).
- e) La superficie, al termine del periodo di impegno, dovrà presentare caratteristiche pertinenti alla definizione di "bosco" ai sensi dell'art 3 del D.lgs 34/2018, presentando una copertura di specie forestali arboree o arbustive maggiore del 20 per cento.
- f) Ripristinare le fallanze secondo quanto indicato nel Piano di mantenimento
- g) Non effettuare attività di pascolamento.
- h) Non realizzare innesti, tagli di ceduzione, tagli anticipati di fine turno, potature finalizzate alla produzione da frutto.



- i) Gli impegni previsti dal Piano di mantenimento vanno oltre gli obblighi giuridici/di base e i pertinenti requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione (Regolamento (UE) 2021/2115 articolo 70 comma 3b).
- j) Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per i rinfoltimenti o sottopiantagioni ecc. siano soggette all'applicazione del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386.

4.6 Obblighi

- a) L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata. I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.
- b) Il presente intervento rientra, fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.
- c) Osservanza delle prescrizioni della Legge Regionale n. 52/78 e dal Regolamento forestale regionale n. 2/2020 – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)
- d) In caso si procedesse a sottopiantagioni, cambio di specie o rinfoltimenti, l'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.lgs. 386/03, alla D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004 e s.m.i., al Regolamento (UE) 2016/2031 e al D.lgs. n. 19/2021.

4.7 Vincoli

Le superfici trasformate con il sostegno del presente intervento, a partire dall'erogazione del primo premio, andranno a costituire formazioni forestali che rientrano nella definizione di bosco (art. 3 e 4 del D.Lgs 34/2018), e su queste si applicano quindi, i vincoli e le disposizioni regolamentari regionali previste per i boschi (L.R. n. 52/1978 Legge Forestale regionale e Reg. regionale n. 2/2020 e ss.mm.ii. recante Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF)).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è di 100.000 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione		Premio (Euro/ettaro/anno)
SRA28.7- Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura	manutenzione	1500 €/ha /anno

Periodo di erogazione dei premi: 5 anni.

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.



Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) è disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali e regionali (DDR 55/2023) in materia di Eco-schemi. Le superfici oggetto di impegno della SRA 28.7 non sono ammissibili agli aiuti erogati nell'ambito del regime dei pagamenti diretti (FEAGA).

5.4 Aiuti di Stato

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i..

Si applicano le disposizioni pertinenti previste al capitolo 5 degli Indirizzi Procedurali Generali “Criteri generali di ammissibilità delle operazioni e spese nel caso di “aiuti di stato” e “de minimis”.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali (D. lgs. n. 42/2023), si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1 - Finalità specifiche dell'intervento

Criterio di priorità 1.1 – Tipologia di investimento	Punti
1.1.1 Trasformazione di impianti di arboricoltura in boschi periurbani	15
1.1.2 Trasformazione di impianti di arboricoltura in boschi in aree non periurbane	10

Criterio di assegnazione:

1.1.1 Il punteggio è attribuito agli investimenti volti alla trasformazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in boschi periurbani, ubicati in zone adiacenti al centro abitato cioè senza soluzione di



continuità con le zone residenziali/artigianali/sportive di cui alla pianificazione urbanistica comunale (Varianti al Piano Regolatore Generale (VTRG) e/o Piano degli Interventi (PI), Piano di Assetto del Territorio (PAT)).

1.1.2 Il punteggio è attribuito agli investimenti volti alla trasformazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo in boschi ubicati in zone non adiacenti al centro abitato, cioè con soluzione di continuità con le zone residenziali/artigianali/sportive di cui alla pianificazione urbanistica comunale (VTRG e/o PI, PAT).

Criterio di priorità 1.2 – Indice di idroefficacia	Punti
1.2.1 Idroefficacia ≥ 1.0	15
1.2.2 Idroefficacia da ≥ 0.5 a <1.0	10

Criterio di assegnazione:

Indice di idroefficacia = lunghezza del tratto di corso d'acqua non impermeabilizzato contiguo o intersecato con il bosco (m) x 100 / area interessata dal progetto (mq).

- 1.2.1 Il punteggio è attribuito agli investimenti che presentano indice di idroefficacia superiore o uguale a 1.
 1.2.2 Il punteggio è attribuito agli investimenti che presentano indice di idroefficacia superiore o uguale a 0.5 e inferiore a 1.

Criterio di priorità 1.3 – Estensione della superficie oggetto di impegno	Punti
1.3.1 Estensione della superficie oggetto di impegno $\geq 3,0$ ettari	15
1.3.2 Estensione della superficie oggetto di impegno da $\geq 1,5$ a $<3,0$	10

Criterio di assegnazione:

1.3.1 Il punteggio è attribuito per superfici oggetto di impegno di estensione superiore o uguale a 3 ettari accorpate.

1.3.2 Il punteggio è attribuito per superfici oggetto di impegno di estensione superiore o uguale a 1,5 ha e inferiore a 3 ettari accorpate.

Principio di selezione 2 - Caratteristiche territoriali

Criterio di priorità 2.1 – Zona Vulnerabile ai Nitrati	Punti
2.1.1 Superficie di impegno ubicata in area ZVN per almeno il 50%	15
2.1.2 Superficie di impegno ubicata in area ZVN per un valore superiore o uguale al 30% e inferiore al 50%	10

Criterio di assegnazione:

2.1.1 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di impegno ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati per un valore superiore o uguale al 50%.

2.1.2 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di impegno ricade in Zona Vulnerabile ai Nitrati per un valore superiore o uguale al 30% e inferiore al 50%.



Criterio di priorità 2.2 – Area interna	Punti
2.2.1 Superficie di impegno ubicata in Comune Area interna	10

Criterio di assegnazione:

2.2.1 Il punteggio è attribuito se la superficie oggetto di impegno per una percentuale maggiore o uguale al 50% ricade in Comune Area interna (SNAI) come individuate nella DGR n 608 del 20/05/2022 s.m.i..

Criterio di priorità 2.3 – Aree protette	Punti
2.3.1 Superficie di impegno ubicata in Aree della Rete Natura 2000, Parchi/Riserve, Aree protette	5

Criterio di assegnazione:

2.3.1 Il punteggio è attribuito se la superficie di impegno ricade:

- in ZSC o ZPS;

- in Parchi/Riserve e Aree protette come definite dalla LR 40/1984 come definito dalla Legge 394/1991, art. 9, co. 8-bis e s., e s.m.i.

Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie oggetto di impegno.

Criterio di priorità 2.4 – Ubicazione dell'impianto	Punti
2.4.1 Superficie di impegno ubicata in pianura	10
2.4.2 Superficie di impegno ubicata in collina	5

Criterio di assegnazione:

2.4.1 Il punteggio è attribuito se superficie oggetto di impegno, ricade in zona di pianura, ai sensi della classificazione ISTAT, per una percentuale maggiore o uguale al 50;

2.4.2 Il punteggio è attribuito se superficie oggetto di impegno, ricade in ambito collinare, ai sensi della classificazione ISTAT per una percentuale maggiore o uguale al 50.

Principio di selezione 3 - Caratteristiche del soggetto richiedente

Criterio di priorità 3.1 – Caratteristiche del richiedente	Punti
3.1.1 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o coltivatori diretti	10
3.1.2 Comuni o Consorzi di bonifica	5

Criterio di assegnazione:

3.1.1 Il punteggio è attribuito al richiedente in possesso della qualifica di IAP o sia iscritto all'INPS come imprenditore agricolo professionale o come coltivatore diretto.

Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti, alla data di pubblicazione del bando:

-ditta individuale: titolare

-società di persone e società di capitale: rappresentante legale

-società cooperative e altre forme associative: maggioranza dei soci.

3.1.2 Il punteggio è attribuito ai Comuni o Consorzi di bonifica.



6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda con superficie oggetto di impegno maggiore.

7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

- a) Nel caso di richiedente non proprietario, atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento, secondo il modello predisposto da Avepa.
- b) Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'intervento.
- c) Per gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Consorzi, le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e della relativa richiesta del contributo.
- d) Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'investimento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, specifica convenzione con tali soggetti.
- e) Per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico di progettazione ai fini della verifica del rispetto della vigente normativa sui contratti pubblici.
- f) "Piano di mantenimento" predisposto secondo l'allegato tecnico 12.1
- g) Qualora il richiedente sia il proprietario dei terreni oggetto di investimento, ma non conduca direttamente tali superfici, deve allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/interventi (descrizione dell'intervento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- h) Autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione della procedura relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato da Enti preposti quali ad es. l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, l'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394/91, enti preposti alla sicurezza idraulica, ecc.).
- i) Il beneficiario, è tenuto a sottoscrivere un'autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, in caso di non necessità delle autorizzazioni richiamate al punto precedente.
- j) Nulla osta sul "Piano di mantenimento", rilasciato dall'Autorità Forestale competente.

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera f) ed i) ove pertinenti, sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa alle lettere g), h) e j), ove pertinenti, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa, pena la non ammissibilità della domanda. Alla domanda, pena la non ammissibilità della domanda, deve essere comunque allegata la richiesta di rilascio delle autorizzazioni/nulla osta pertinenti riportante la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC).

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali



del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di aiuto, qualora ammessa e finanziata, costituisce anche domanda di pagamento per il primo anno di impegno; negli anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare domande annuali di conferma che costituiscono domanda di pagamento del premio annuale spettante.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento per gli anni successivi

Non è prevista documentazione da allegare alla domanda di pagamento per gli anni successivi al primo (conferme annuali).

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116 dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione (Decreto MASAF 4 agosto 2023 e s.m.i.).

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione, adgfeasr@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it, dpo@pec.regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023 e s.m.i.).



I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico- U.O. Foreste e Selvicoltura
Via Torino 110 30137 Mestre (VE)

Tel. 041 2795725

E-mail: selvicoltura@regione.veneto.it

Posta certificata: dissestoidrogeologico@pec.regione.veneto.it

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



12. Allegati tecnici

12.1 Allegato tecnico - “Piano di mantenimento”

Il Piano di mantenimento deve articolarsi come segue:

1 Descrizione dello stato di fatto

- 1.1 specie arboree/arbustive presenti nell’impianto originario
- 1.2 schema di impianto originario
- 1.3 eventuale presenza di rinnovazione spontanea ed identificazione delle specie
- 1.4 viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- 1.5 presenza di corsi d’acqua non impermeabilizzati
- 1.6 eventuali altri argomenti
- 1.7 documentazione fotografica dello stato di fatto

2 Progetto di trasformazione della superficie oggetto di impegnocorografia

- 2.2 elenco e superficie delle particelle catastali oggetto di impegno; estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 delle particelle oggetto di impegno, evidenziate con perimetro in colore
- 2.3 superficie oggetto di impegno georiferita in formato Geopackage (estensione .gpkg, sistema di riferimento EPSG 7795-fuso 12), compilato secondo le indicazioni reperibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/supporto-alla-redazione-di-cartografie-diprogetto>
- 2.4 viabilità di servizio
- 2.5 eventualmente elenco delle specie e numero di piante da collocare a dimora
- 2.6 descrizione delle caratteristiche del materiale vivaistico utilizzato
- 2.7 descrizione delle operazioni di trasformazione e manutenzione che si intendono realizzare
- 2.8 eventuali cure colturali e la loro esecuzione temporale
 - risarcimenti
 - controllo della vegetazione presente/concorrente/esotica invasiva
 - lotta ai fitofagi ed ai parassiti
 - irrigazioni di soccorso delle piantine messe a dimora
 - sfolli (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli interventi colturali),
 - diradamenti (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli interventi colturali),
- 2.9 altre indicazioni gestionali
- 2.10 eventuali altri argomenti

